

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 4

4 giugno 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DEFRANCESCHI, FAVIA

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO
1996, N. 33: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
14 APRILE 1995, N. 42"**

Oggetto consiliare n. 56

Relazione

Finalità della presente proposta di legge è quella di ridurre i costi gestionali dell'Assemblea Legislativa e della Giunta Regionale, dando un segnale non solo materiale, ma anche simbolico forte, della volontà della politica regionale di gravare sempre meno, nell'esercizio delle sue funzioni, sulle tasse dei propri Cittadini, che, nella maggior parte dei casi, vivono periodi di difficoltà economica e sociale importanti.

La presente proposta di legge porta a una riduzione di circa il 50% dell'indennità di funzione, mantenendola agganciata a quella percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

La riduzione interessa il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente della Giunta regionale, i componenti della Giunta regionale, i Presidenti delle Commissioni consiliari.

Vengono invece eliminate le indennità per i Vicepresidenti del Consiglio regionale, i Segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i Capigruppo dei gruppi consiliari e i Vicepresidenti delle Commissioni consiliari.

PROGETTO DI LEGGE**Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 33, è sostituito come segue:**

“Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito come segue:

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali

dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:

- a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 18 per cento;
- b) al Vicepresidente della Giunta regionale e ai componenti della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 11 per cento;
- c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 7 per cento.”

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.